

MAGGIORAZIONE SOCIALE DEI TRATTAMENTI MINIMI
Articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544,
Modificato dall'articolo 69 comma 3 della legge 388/2000, Finanziaria 2001

IMPORTI				
	2001		Dal 1 gennaio 2002 - NO diritto art. 38 l. 448/2001	
Da 60 anni	Mensile	50.000	Mensile	25,83
	Annuo	650.000	Annuo	335,79
Da 65 anni	Mensile	160.000	Mensile	82,64
	Annuo	2.080.000	Annuo	1.074,32
Da 70 anni	Mensile	160.000		
	Annuo	2.080.000		
Da 75 anni	Mensile	180.000		
	Annuo	2.340.000		

LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALLA MAGGIORAZIONE

- **A** - Limite personale = trattamento minimo annuo (**TM**) + maggiorazione sociale annua
- **B** - Limite coniugale = limite personale + assegno sociale annuo (**AS**).

	TM	AS	60 anni di età		65 anni di età	
			personale	coniugale	personale	coniugale
2023	7.383,22	6.591,39	7.719,01	14.310,40	8.457,54	15.048,93
2024	7.781,93	6.947,33	8.117,72	15.065,05	8.856,25	15.803,58

IMPORTO MENSILE DI MAGGIORAZIONE SPETTANTE

- La maggiorazione sociale spettante è quella di importo meno elevato tra l'intero importo della maggiorazione e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge.

$$[A - (RP + P)] : 13$$

$$[B - (RF + RP + P)] : 13$$

- **RP**: reddito del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale.
- **RF**: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale.
- **P**: importo della pensione spettante nell'anno.

INCREMENTO DELLA MAGGIORAZIONE SOCIALE DEI TRATTAMENTI MINIMI
Articolo 38 della legge 448/2001, Finanziaria 2002
Modificato dall'articolo 5 comma 5 della legge 127/2007

IMPORTI				
	La maggiorazione rimane invariata dal 1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2007		La maggiorazione rimane invariata dal 1 gennaio 2008	
Da 60 anni	mensile	123,77	mensile	136,44
	annuo	1.609,01	annuo	1.773,72
Da 65 anni	mensile	123,77	mensile	136,44
	annuo	1.609,01	annuo	1.773,72
Da 70 anni	mensile	123,77	mensile	136,44
	annuo	1.609,01	annuo	1.773,72
LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALLA MAGGIORAZIONE				
<ul style="list-style-type: none"> • A - Limite personale = trattamento minimo annuo (TM) + maggiorazione sociale annua • B - Limite coniugale = limite personale + assegno sociale annuo (AS). 				
	TM	AS	Limite personale	Limite coniugale
2023	7.383,22	6.591,39	9.156,94	15.748,33
2024	7.781,93	6.947,33	9.555,65	16.502,98
IMPORTO MENSILE DI MAGGIORAZIONE SPETTANTE				
<ul style="list-style-type: none"> • La maggiorazione sociale spettante è quella di importo meno elevato tra l'intero importo della maggiorazione e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. <p align="center">[A - (RP + P)] : 13 [B - (RF + RP + P)] : 13</p> <ul style="list-style-type: none"> • RP: reddito del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale. • RF: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale. • P: importo della pensione spettante nell'anno. 				

Dall'anno 2002 l'incremento della maggiorazione sociale viene attribuito dal compimento del **sessantesimo anno di età solo ai titolari inabili**.

Dall'anno 2002 l'incremento della maggiorazione sociale può essere attribuito dal compimento del **sessantacinquesimo anno di età** solo ai titolari che possono usufruire della **riduzione di età secondo la contribuzione versata**.

settimane di contribuzione	anni di riduzione età	Età dalla quale spetta l'aumento
fino a 129	0	70
da 130 fino a 389	1	69
da 390 fino a 649	2	68
da 650 fino a 909	3	67
da 910 fino a 1169	4	66
da 1170 in poi	5	65

**INCREMENTO DELLA MAGGIORAZIONE SOCIALE PER I TITOLARI DI PENSIONE DI
INABILITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 12 GIUGNO 1984, N. 222
Articolo 38 della legge 448/2001, Finanziaria 2002
modificato dall'articolo 15 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con
modificazioni in legge 13 ottobre 2020, n. 126. Sentenza della Corte Costituzionale
n. 152 del 23 giugno 2020**

IMPORTI				
Da 18 anni fino al compimento del 60° anno di età	mensile		136,44	
	annuo		1.773,72	
LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALL'INCREMENTO DELLA MAGGIORAZIONE				
<ul style="list-style-type: none"> • A – Limite personale = trattamento minimo annuo (TM) + maggiorazione sociale annua • B – Limite coniugale = limite personale + assegno sociale annuo (AS). 				
	TM	AS	Limite personale	Limite coniugale
2023	7.383,22	6.591,39	9.156,94	15.748,33
2024	7.781,93	6.947,33	9.555,65	16.502,98
IMPORTO MENSILE DI MAGGIORAZIONE SPETTANTE				
<ul style="list-style-type: none"> • La maggiorazione sociale spettante è quella di importo meno elevato tra l'intero importo della maggiorazione e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. 				
<p>$[A - (RP + P)] : 13$ $[B - (RF + RP + P)] : 13$</p>				
<ul style="list-style-type: none"> • RP: reddito del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale. • RF: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale. • P: importo della pensione spettante nell'anno. 				

PENSIONI SOCIALI

1 – PENSIONI SOCIALI - LIMITI DI REDDITO E DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO MENSILE (pensioni liquidate a soggetti non invalidi civili o sordomuti)				
Anno	Reddito annuo del pensionato (RP)	Reddito annuo del pensionato cumulato con il reddito del coniuge (RT)	Importo mensile da detrarre dalla pensione sociale	Importo mensile pensione sociale
2023	ZERO	< 13.283,67	Zero	417,85
	> 5.432,05	qualunque	417,85	zero
	< 5.432,05	> 18.715,72	417,85	zero
	< 5.432,05	< 13.283,67	RP/13	
	< 5.432,05	> 13.283,67 e < 18.715,72	RP / 13 (*) oppure (RT - 13.283,67 ") / 13 (*)	
2024	ZERO	< 14.000,99	Zero	440,42
	> 5.725,46	qualunque	440,42	zero
	< 5.725,46	> 19.726,45	440,42	zero
	< 5.725,46	< 14.000,99	RP/13	
	< 5.725,46	> 14.000,99 e < 19.726,45	RP / 13 (*) oppure (RT - 14.000,99 ") / 13 (*)	

2 – PENSIONI SOCIALI - LIMITI DI REDDITO E DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO MENSILE Senza aumenti art. 67 l. 448/1998 e art. 52 l. 488/1999				
Anno	Reddito annuo del pensionato (RP)	Reddito annuo del pensionato cumulato con il reddito del coniuge (RT)	Importo mensile da detrarre dalla pensione sociale	Importo mensile pensione sociale
2023	ZERO	< 13.283,67	Zero	323,75
	> 4.208,75	qualunque	323,75	zero
	< 4.208,75	> 17.492,42	323,75	zero
	< 4.208,75	< 13.283,67	RP/13	
	< 4.208,75	> 13.283,67 e < 17.492,42	RP / 13 (*) oppure (RT - 13.283,67 ") / 13 (*)	
2024	ZERO	< 14.000,99	Zero	341,24
	> 4.436,12	qualunque	341,24	zero
	< 4.436,12	> 18.437,11	341,24	zero
	< 4.436,12	< 14.000,99	RP/13	
	< 4.436,12	> 14.000,99 e < 18.437,11	RP / 13 (*) oppure (RT - 14.000,99 ") / 13 (*)	

(*) Dall'importo mensile della pensione sociale deve essere detratto il valore più elevato derivante dalle due operazioni di calcolo

AUMENTO DELLA PENSIONE SOCIALE
Articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544
Modificato dall'art. 70, comma 4 della legge 388/2000, Finanziaria del 2001
Articolo 38 della legge 448/2001, Finanziaria del 2002
Modificato dall'articolo 5 comma 5 della legge 127/2007

3 – IMPORTI DELL'AUMENTO DELLA PENSIONE SOCIALE				
	2023		2024	
Da 65 anni	mensile	286,53	mensile	294,63
	annuo	3.724,89	annuo	3.830,19
Da 70 anni	mensile	286,53	mensile	294,63
	annuo	3.724,89	annuo	3.830,19
Da 75 anni	mensile	286,53	mensile	294,63
	annuo	3.724,89	annuo	3.830,19

LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALL'AUMENTO DELLA PENSIONE SOCIALE

- **A** – Limite personale = pensione sociale annua (**PS**) + aumento della pensione sociale annuo
- **B** – Limite coniugale = limite personale + importo annuo assegno sociale (**AS**)

	PS	AS	Limite personale	Limite coniugale
2023	5.432,05	6.591,39	9.156,94	15.748,33
2024	5.725,46	6.947,33	9.555,65	16.502,98

IMPORTO MENSILE DELL'AUMENTO DELLA PENSIONE SOCIALE SPETTANTE

- L'aumento spettante è quella di importo meno elevato tra l'intero importo dell'aumento e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge.

$$[A - (RP + PS)] : 13$$

$$[B - (RF + RP + PS)] : 13$$

- **RP**: reddito del pensionato da considerare ai fini dell'aumento della pensione sociale.
- **RF**: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell'aumento della pensione sociale.
- **PS**: importo della pensione sociale spettante nell'anno, al netto del "ticket" di 5,17 € (lire 10.000).

AUMENTO DELL'ASSEGNO VITALIZIO
Articolo 38 della legge 448/2001, Finanziaria del 2002
Modificato dall'articolo 5 comma 5 della legge 127/2007

4 – LIMITI DI REDDITO E AUMENTO DEGLI ASSEGNI VITALIZI			
Anno	Pensionato solo (A)	Pensionato coniugato (B)	Importo mensile aumento spettante
2023	9.156,94	15.748,33	380,63 $[A - (RP + PSO)] / 13$ $[B - (RF + RP + PSO)] / 13$
2024	9.555,65	16.502,98	393,81 $[A - (RP + PSO)] / 13$ $[B - (RF + RP + PSO)] / 13$
NOTE			
L'aumento spettante è quello di importo meno elevato risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge.			
▪ RP: Reddito del pensionato da considerare ai fini dell'aumento della PSO.			
▪ RF: Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell'aumento della PSO.			
▪ PSO: Importo annuo della prestazione PSO.			
€ 9.156,94	somma dell'importo annuo 2023 della PSO, pari a € 4.208,75 e dell'aumento per 13 mensilità, pari a € 4.948,19		
€ 15.748,33	somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2023 dell'assegno sociale, pari a € 6.591,39		
€ 9.555,65	somma dell'importo annuo 2024 della PSO, pari a € 4.436,12 e dell'aumento per 13 mensilità, pari a € 5.119,53		
€ 16.502,98	somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2024 dell'assegno sociale, pari a € 6.947,33		

ASSEGNO SOCIALE

5 – ASSEGNO SOCIALE - LIMITI DI REDDITO E DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO MENSILE				
Anno	Pensionato non coniugato		Pensionato coniugato	
	Reddito annuo (RP)	Importo mensile assegno sociale	Reddito annuo (RC)	Importo mensile assegno sociale
2023	Zero	507,03	Zero	507,03
	> 6.591,39	Zero	> 13.182,78	Zero
	< 6.591,39	$(6.591,39 - RP) / 13$	< 13.182,78	$(13.182,78 - RC) / 13$
2024	Zero	534,41	Zero	534,41
	> 6.947,33	Zero	> 13.894,66	Zero
	< 6.947,33	$(6.947,33 - RP) / 13$	< 13.894,66	$(13.894,66 - RC) / 13$

6 – ASSEGNO SOCIALE - LIMITI DI REDDITO E DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO MENSILE				
Senza aumenti art. 67 l. 448/1998 e art. 52 l. 488/1999				
2023	Zero	412,93	Zero	412,93
	> 5.368,09	Zero	> 11.959,48	Zero
	< 5.368,09	$(5.368,09 - RP) / 13$	< 11.959,48	$(11.959,48 - RC) / 13$
2024	Zero	435,23	Zero	435,23
	> 5.657,99	Zero	> 12.605,32	Zero
	< 5.657,99	$(5.657,99 - RP) / 13$	< 12.605,32	$(12.605,32 - RC) / 13$

AUMENTO DELL' ASSEGNO SOCIALE
Articolo 70, commi 1, 2, 3 della legge 388/2000, Finanziaria 2001

7 – IMPORTI DELL' AUMENTO DELL' ASSEGNO SOCIALE				
	2001		Dal 1 gennaio 2002 - NO diritto art. 38 l. 448/2001	
Da 65 anni	mensile	25.000	mensile	12,92
	annuo	325.000	annuo	167,96
Da 70 anni	mensile	25.000		
	annuo	325.000		
Da 75 anni	mensile	40.000		
	annuo	520.000		
LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALL'AUMENTO DELL' ASSEGNO SOCIALE				
<ul style="list-style-type: none"> • A - Limite personale = assegno sociale annuo (AS) + aumento annuo • B - Limite coniugale = limite personale + trattamento minimo annuo (TM) 				
	AS	TM	Limite personale	Limite coniugale
2023	6.591,39	7.383,22	6.759,35	14.142,57
2024	6.947,33	7.781,93	7.115,29	14.897,22
IMPORTO MENSILE DELL' AUMENTO DELL' ASSEGNO SOCIALE SPETTANTE				
<ul style="list-style-type: none"> • L'aumento spettante è quello di importo meno elevato tra l'intero importo dell'aumento e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. 				
$[A - (RP + AS)] : 13$ $[B - (RF + RP + AS)] : 13$				
<ul style="list-style-type: none"> • RP: reddito del pensionato da considerare ai fini dell'aumento dell'assegno sociale. • RF: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell'aumento dell'assegno sociale. • AS: importo dell'assegno sociale spettante nell'anno. 				

MAGGIORAZIONE DELL'ASSEGNO SOCIALE
Articolo 38 della legge 448/2001, Finanziaria 2002
Modificato dall'articolo 5 comma 5 della legge 127/2007

8 – IMPORTI DELLA MAGGIORAZIONE DELL' ASSEGNO SOCIALE				
	2023		2024	
Da 65 anni	mensile	197,35	mensile	200,64
	annuo	2.565,55	annuo	2.608,32
Da 70 anni	mensile	197,35	mensile	200,64
	annuo	2.565,55	annuo	2.608,32
LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALLA MAGGIORAZIONE DELL' ASSEGNO SOCIALE				
<ul style="list-style-type: none"> • A - Limite personale = assegno sociale annuo (AS) + aumento annuo • B - Limite coniugale = limite personale + importo annuo assegno sociale (AS) 				
	AS	Limite personale	Limite coniugale	
2023	6.591,39	9.156,94	15.748,33	
2024	6.947,33	9.555,65	16.502,98	
IMPORTO MENSILE DELLA MAGGIORAZIONE DELL' ASSEGNO SOCIALE SPETTANTE				
<ul style="list-style-type: none"> • L'aumento spettante è quello di importo meno elevato tra l'intero importo dell'aumento e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. 				
[A - (RP + AS)] : 13 [B - (RF + RP + AS)] : 13				
<ul style="list-style-type: none"> • RP: reddito del pensionato da considerare ai fini dell'aumento dell'assegno sociale. • RF: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell'aumento dell'assegno sociale. • AS: importo dell'assegno sociale spettante nell'anno. 				

Nota bene

Dall'anno 2002 l'incremento della maggiorazione sociale può essere attribuito dal compimento del **sessantacinquesimo anno di età** solo ai titolari che possono usufruire della **riduzione di età secondo la contribuzione versata**.

CALCOLO DEGLI AUMENTI PREVISTI DALL'ARTICOLO 67 DELLA LEGGE N. 448 DEL 1998 E DALL'ARTICOLO 52 DELLA LEGGE N. 488 del 1999

9 – PENSIONI DI CATEGORIA INVCIV TRASFORMATE IN PS E PENSIONI DI CATEGORIA PS DERIVANTI DA INVCIV (escluse le prestazioni a favore dei ciechi civili)			
Anno	Reddito annuo del pensionato (A)	Reddito annuo pensionato + coniuge (B)	Importo mensile dell'aumento
2023	< 4.208,75	< 17.492,42	94,10
	> 4.208,75 e	> 17.492,42 e	$(5.432,05 - A) / 13$ oppure
	< 5.432,05	< 18.715,72	$(18.715,72 - B) / 13$
	> 5.432,05	Qualunque	0
2024	< 4.436,12	< 18.437,11	99,18
	> 4.436,12 e	> 18.437,11 e	$(5.725,46 - A) / 13$ oppure
	< 5.725,46	< 19.726,45	$(19.726,45 - B) / 13$
	> 5.725,46	Qualunque	0

10 – PENSIONI DI CATEGORIA INVCIV TRASFORMATE IN AS E PENSIONI DI CATEGORIA AS DERIVANTI DA INVCIV (escluse le prestazioni a favore dei ciechi civili)			
Anno	Reddito annuo del pensionato (A)	Reddito annuo pensionato + coniuge (B)	Importo mensile dell'aumento
2023	< 5.368,09	< 11.959,48	94,10
	> 5.368,09 e	> 11.959,48 e	$(6.591,39 - A) / 13$ oppure
	< 6.591,39	< 13.182,78	$(13.182,78 - B) / 13$
	> 6.591,39	Qualunque	0
2024	< 5.657,99	< 12.605,32	99,18
	> 5.657,99 e	> 12.605,32 e	$(6.947,33 - A) / 13$ oppure
	< 6.947,33	< 13.894,66	$(13.894,66 - B) / 13$
	> 6.947,33	Qualunque	0

In caso di pensionato coniugato, l'aumento spettante è il valore meno elevato risultante dai due calcoli.

**CALCOLO DELL'AUMENTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 67
DELLA LEGGE N. 448 DEL 1998**

(*) l'aumento spettante è il valore meno elevato risultante dai due calcoli.

11 – PENSIONI DI CATEGORIA INCVIV LIQUIDATE A FAVORE DI CIECHI CIVILI ULTRASESSANTACINQUENNI (nati prima del 1 gennaio 1931)				
Anno	Reddito annuo del pensionato (A)	Reddito annuo pensionato + coniuge (B)	Importo mensile dell'aumento	
			Fasce 6, 8, 11, 12, 13, 16 e 17	Fasce 7 e 10
2023	< 4.208,75	< 17.492,42	80,05	61,77
	> 4.208,75 e < 5.249,40	< 17.492,42	$(5.249,40 - A) / 13$	
	> 4.208,75 e < 5.249,40	> 17.492,42 e < 18.533,07	$(5.249,40 - A) / 13$ $(18.533,07 - B) / 13$	
	> 5.249,40	> 18.533,07	0	
	< 4.436,12	< 18.437,11	84,38	65,11
	> 4.436,12 e < 5.533,06	< 18.437,11	$(5.533,06 - A) / 13$	
2024	> 4.436,12 e < 5.533,06	> 18.437,11 e < 19.534,05	$(5.533,06 - A) / 13$ $(19.534,05 - B) / 13$	
	> 5.533,06	> 19.534,05	0	